

ALBERTO MAFFI (MILANO)

## RISPOSTA A KAREN R. KRISTENSEN

1. Al centro della relazione di Karen Kristensen sta ancora una volta un tema che è stato oggetto negli ultimi dieci anni di un animato dibattito (a cui hanno contribuito in particolare, oltre alla relatrice e a me stesso, Michael Gagarin e Stefan Link): cioè se nella Gortina dell'età del CdG le donne siano sottoposte a tutela. Kristensen ed io siamo convinti che in linea di principio anche le donne gortinie, così come quelle ateniesi, siano sottoposte a una forma di *kyrieia*; Link lo nega. Il problema nasce naturalmente dal fatto che il testo delle iscrizioni non menziona mai in maniera esplicita il *kyrios* delle donne. Nella sua relazione Kristensen fa un passo ulteriore e ritiene che si possano identificare diversi tipi di *kyrios*: “naturale”, da identificare con padre, fratello, figlio o marito; “designato”, da identificare con un parente in linea materna nei casi in cui non esista un *kyrios* “naturale”; “istituzionale” (nominated) da identificare nei fantomatici *orpanodikastai*; infine “specifico”, incaricato di compiere determinati atti giuridici relativi al patrimonio della donna senza però sottrarre il potere sulla persona della donna al *kyrios* “naturale”. Infine Kristensen fa una concessione alla tesi contraria, ammettendo che in alcuni casi le donne siano sottratte alla tutela muliebre, precisamente quando il *kyrios* non è identificabile o comunque il suo intervento non è previsto, oppure quando il *kyrios* ha violato i suoi doveri.

2. Io non credo che nel diritto gortinio si possa identificare una pluralità di figure istituzionalizzate di tutore, come suppone la relatrice. Credo piuttosto che ci siano delle situazioni in cui la tutela di particolari interessi induce il legislatore a introdurre discipline speciali, che in qualche modo derogano alla struttura della *kyrieia*.

Riprendiamo rapidamente alcuni dei casi esaminati nella relazione.

a) Col. III 5-12 e col. XI 46-55. K. ritiene che il giuramento della donna, che afferma di non aver sottratto beni del marito in occasione del divorzio, non sia da considerare “as a substitute for a process of litigation between her *kyrios* and her previous husband”. Il giuramento svolge qui il ruolo di prova legale che il CdG prevede nel caso in cui prescriba al giudice di *dikazein*. Quindi possiamo tranquillamente supporre che la donna stia in giudizio assistita dal suo *kyrios*, ma presti personalmente il giuramento richiesto dalla legge. La stessa cosa si ha nel caso della

schiava *endothidia* (col. II 15-16): qui è evidente che il giuramento della schiava funge da prova decisoria, ma il processo sarà stato intentato dal suo padrone.

b) Col. II 16-20. Questo passo resta uno dei più difficili da interpretare. Secondo K. si tratta di una donna che non ha un *kyrios* “naturale”; il *kadestas* di cui parla la norma sarà dunque un collaterale dalla parte di madre. L’ipotesi di K. è che si possa trattare della figlia di uno schiavo che si sia unito ad una donna libera recandosi nella casa di lei. Dunque anche se avesse un fratello, questi non sarà un cittadino di pieno diritto, ma soltanto un *apetairos*, il quale, in quanto *apetairos*, non potrebbe rappresentarla in giudizio. Per questo il *kadestas* deve essere un parente da parte di madre. Questa motivazione non mi sembra giustificata: un *apetairos* può benissimo rappresentare in giudizio una donna della sua famiglia (tanto è vero che in col. II si parla della donna di un *apetairos*). Tuttavia sembra anche a me probabile che sia il nonno o lo zio materno ad esercitare la *kyrieia* (sempre che abbiano approvato il comportamento della rispettiva figlia o sorella senza costringerla a esporre il o la neonata).

c) Il caso successivo esaminato da K. è quello dell’ereditiera: chi è il *kyrios* dell’ereditiera? Se ci sono dei parenti paterni, l’amministrazione dei beni ereditari spetterà a costoro (col. VIII 43-44 *karterons ēmēn tas ergasias*); altrimenti, se viene allevata presso la madre (che nel frattempo sarà ritornata presso la famiglia d’origine), allora saranno i parenti paterni e materni ad amministrare i beni ereditari. Questa singolare disciplina induce K. a identificare una specifica categoria di “ad hoc *kyrioi*”. In realtà queste norme hanno di mira non la tutela della ereditiera, bensì del patrimonio ereditario: si parla di *ergasia* e si usa il verbo *artuen* (col. XII 16). In particolare dalla norma di col. IX 1-7, che sembra autorizzare l’ereditiera a disporre da sola dei beni ereditari, K. trae la conseguenza che in questo caso la donna possa veramente agire senza l’autorizzazione o l’assistenza di alcuno, purché gli atti di disposizione siano finalizzati al pagamento dei debiti ereditari. A parte il fatto che K. ritiene che la norma si applichi anche all’ereditiera sposata e alla minorene, cosa che tenderei ad escludere, io credo che l’alternativa posta dalla norma si riferisca nel primo caso all’ereditiera maggiorenne (*ēbionsa*) e nel secondo caso alla minorene. Il che può essere considerato un indizio del fatto che la donna, quando si tratta di disporre dei propri beni a favore di persone estranee alla famiglia, interviene personalmente al compimento del negozio insieme al *kyrios* (nel caso dell’ereditiera insieme agli amministratori del patrimonio ereditario). La mia conclusione è dunque che l’ereditiera costituisce un caso particolare, nel senso che non ha un *kyrios* in senso proprio perché non ha nemmeno un patrimonio proprio.

d) Lascio da parte il caso dell’adozione e passo ad esaminare il caso in cui il marito o il figlio dispongano in modo arbitrario del patrimonio della moglie o della madre (col. VI 9-31). In questo caso la norma stabilisce che i beni *epi tai matri ēmēn k’epi tai gynaiiki* (Il. 17-18). Come interpretare questa terminologia? A me pare che nel

testo di K. vi sia una certa ambiguità: a volte parla di “restoration of their property”, ma altrove di trasferimento del “management of property to the rightful owner” (cioè la moglie o la madre) o di casi “where persons within the *kyrieia* of another suddenly were granted the power as *kyrios* over their own property”. In ogni caso K. si chiede quali conseguenze aveva questo atto arbitrario e riprovato del marito o del figlio. O veniva nominato un nuovo *kyrios* (che poteva essere il precedente, ad es. il padre o il fratello della donna sposata); oppure il bene in questione veniva sottratto ad ogni ulteriore atto di disposizione, in pratica fino alla morte della donna e all’apertura della sua successione; oppure, infine, subentravano dei parenti della donna con funzioni limitate alla semplice amministrazione dei beni di lei, senza però privare il marito, ad es. del potere di arrestare il seduttore della moglie o il padre del potere di dare in moglie la figlia. Nessuna di queste soluzioni mi sembra plausibile: non la prima, perché la legge tace su un trasferimento della *kyrieia* come sanzione dell’atto di disposizione illecito; non la seconda, perché, almeno nel caso di debiti contratti dalla donna, non si vede perché i creditori dovrebbero vedersi sottrarre dei beni magari necessari per il soddisfacimento del loro credito; non la terza perché la coesistenza di poteri diversi sulla donna in capo a persone diverse non sembra probabile (oltre tutto la promessa di matrimonio comportava anche di norma risvolti economici attraverso il dono nuziale). Ma questo non significa che allora il management passa alla donna, perché, oltre tutto, non si vede perché non lo avesse anche prima. In realtà io penso che non succeda assolutamente nulla: la donna riacquista la piena titolarità del bene. Piuttosto si può immaginare che qualche parente della donna si sia fatto parte diligente e abbia intentato l’azione contro il marito o contro il figlio, un’azione che potrebbe avere avuto caratteristiche simili a quelle della *graphē kakōseōs* attica.

e) Un ultimo punto mi sembra interessante richiamare. La norma che tutela la moglie e la madre contro atti di disposizione arbitrari del marito o del figlio è dichiarata espressamente non retroattiva (col. VI 24-25). Secondo K. questa precisazione si giustifica con il fatto che il CdG ha introdotto il diritto delle donne (cioè di figlie e sorelle) ad ereditare. Ma io non credo che sia così. Anche prima del CdG il matrimonio comportava con tutta probabilità la consegna allo sposo di un dono nuziale da parte del padre della sposa, dono che doveva essere restituito in caso di scioglimento del matrimonio per morte del marito o per divorzio. Dunque escluderei che il marito abbia mai avuto la piena disponibilità dei beni della moglie. E la stessa cosa vale, *mutatis mutandis*, per il figlio, che non avrebbe certo potuto disporre a suo piacimento dei beni della madre danneggiando così le aspettative ereditarie dei propri fratelli e sorelle. Dunque per me la motivazione della nuova tutela introdotta in col. VI resta quella che ho già espresso più volte: norme come questa si giustificano nei confronti di una rapida e pericolosa crescita di un’economia monetaria. Il legislatore temeva cioè che il marito o il figlio non

fossero più in grado di reintegrare il patrimonio della moglie o della madre, una volta che fosse stato trasformato in moneta.

In definitiva io ho trovato molto stimolante la discussione dei vari passi esaminati da K., che ci hanno mostrato quanto sia vasto, e ancora per molti aspetti da chiarire, il continente dei presupposti impliciti e delle conseguenze inesprese delle norme contenute nel CdG, in particolare per quanto riguarda la condizione giuridica delle donne, che è ben lungi dal risultare chiara sotto tutti gli aspetti. Io continuo a pensare che la donna non sia libera di compiere autonomamente atti di disposizione sul proprio patrimonio, a meno che non si tratti di trasferimenti interni al gruppo familiare, in particolare la divisione del proprio patrimonio tra i figli.

Dal punto di vista del metodo mi sembra interessante la conclusione che K. ricava dalla sua indagine sulla *kyrieia*, secondo cui il legislatore è capace di introdurre elementi di elasticità in un sistema di norme e di concetti che aspira invece alla sistematicità e alla coerenza.

#### BIBLIOGRAFIA

Maffi, A., *Studi recenti sul Codice di Gortina*, "Dike" 6, 2003, p. 161-226.